


# ordine degli ingegneri della provincia di bari



## REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'APPLICAZIONE DEL D.P.R. 169/05 (Approvato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 18.04.2016 – Verbale n. 1380)

### Art. 1 - Premessa

Il presente Regolamento disciplina le procedure elettorali per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, secondo quanto previsto dal "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali" - D.P.R. n° 169 del 08.07.2005 G.U. n° 198 del 26.08.2005"; lo stesso Regolamento trova inoltre riferimenti normativi correlati al "Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri" pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n°22 del 30 novembre 2012.

### Art. 2 - Indizione delle elezioni, calendario e formazione dei seggi

L'elezione del Consiglio dell'Ordine è indetta dal Consiglio in carica almeno 50 (cinquanta) giorni prima della sua scadenza con le modalità e procedure previste dall'art.3 co.3 del DPR 8 luglio 2005 n° 169. Nell'avviso saranno inoltre indicati:

- il luogo ove sarà istituito il seggio elettorale centrale, nella sede dell'Ordine, e i luoghi ove saranno eventualmente istituiti ulteriori seggi, nell'ambito territoriale provinciale;
- la nomina del presidente, del vicepresidente, del segretario e degli scrutatori di ciascun seggio elettorale e le eventuali indennità di funzione spettanti ai componenti di ciascun seggio;
- il calendario delle votazioni, con date ed orari d'inizio e di chiusura delle operazioni di voto per ciascun giorno di votazione, validi per tutti i seggi elettorali;
- il numero degli iscritti nelle due sezioni dell'Albo, esclusi i sospesi;
- la ripartizione dei componenti del Consiglio da eleggere tra rappresentanti della sezione A e della sezione B dell'Albo;
- le procedure elettorali;
- le modalità con le quali sarà comunicato agli elettori l'eventuale mancato raggiungimento del quorum in prima e in seconda votazione.

In prima votazione i seggi elettorali sono aperti nel quindicesimo e nel sedicesimo giorno feriale successivo a quello della riunione del Consiglio che indice l'elezione, per otto ore al giorno e quindi per sedici ore complessive.

In seconda votazione i seggi elettorali sono aperti per otto giorni feriali consecutivi, a partire da quello immediatamente successivo al giorno di chiusura della prima votazione, per otto ore al giorno e quindi per sessantaquattro ore complessive.

In terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi e quindi per ottanta ore complessive.

Ai fini della compilazione del calendario dell'elezione si considerano feriali i giorni dal Lunedì al Sabato compresi di ogni settimana, giorni festivi le Domeniche e i giorni di festa nazionale. Non si considerano festivi i giorni di festa locale di ambito comunale, provinciale o regionale.

Nella riunione di indizione delle elezioni, il Consiglio prende atto del numero degli iscritti in quel momento esistenti nelle due sezioni dell'Albo, prende atto del numero degli iscritti sospesi e stabilisce la composizione dell'eleggendo Consiglio secondo quanto previsto dall'art.2 del DPR 8 luglio 2005 n° 169. Nella stessa riunione il Consiglio stabilisce le modalità e le procedure per la presentazione della candidatura alla elezione, così come regolato dal successivo art. 3.

### Art. 3 - Elettorato attivo e passivo - Candidature

Sono elettori tutti gli iscritti all'Albo alla data della riunione di Consiglio nella quale sono indette le elezioni, esclusi i sospesi.

Gli iscritti all'Ordine, esclusi i sospesi, che intendano partecipare alla elezione a componente del Consiglio devono presentare la loro candidatura entro e non oltre tre giorni successivi alla data di ricezione dell'avviso di indizione delle elezioni. La candidatura è presentata con procedure e modalità,

# ordine degli ingegneri della provincia di bari

così come descritte all'art.2, stabilite dal Consiglio nella stessa seduta nella quale furono indette le elezioni e rese note a tutti gli iscritti, oltre che con l'avviso di cui al precedente art.2, anche mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet dell'Ordine. Gli iscritti hanno l'obbligo di allegare alla propria candidatura un curriculum vitae, compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio e messo a disposizione sul sito internet dell'Ordine. La mancata allegazione del curriculum vitae determina l'immediata esclusione del candidato dalla lista dell'elettorato passivo e dalla partecipazione alla procedura di elezione.

All'atto della candidatura, a pena di esclusione, l'iscritto dovrà altresì dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000:

- di essere iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bari;
- di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a 2 anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 06/09/2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione della propria candidatura.

Il mancato possesso da parte dell'iscritto di anche uno solo fra i requisiti sopra elencati, determina la inammissibilità della sua candidatura.

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il Presidente e il Segretario del Consiglio in carica ne verificano la compatibilità ed escludono eventuali candidati inammissibili, comunicando ad essi i motivi d'esclusione a mezzo pec.

Il Segretario provvede quindi a dare idonea diffusione delle candidature valide, pubblicandole nel sito web dell'Ordine e facendone stampare la lista, che sarà disponibile presso ciascun seggio.

## **Art.4 - Procedure precedenti le votazioni e nomina dei rappresentanti di lista**

Entro le ore 12:00 del giorno precedente l'inizio delle operazioni elettorali, è consentita la presentazione presso la segreteria dell'Ordine di raggruppamenti di candidati. I raggruppamenti confluiti in liste, devono essere composti da almeno dieci nominativi e devono essere accompagnati da dichiarazione di accettazione della lista, sottoscritta da tutti i componenti. La dichiarazione può contenere la nomina di n°2 rappresentanti di lista, iscritti all'Albo e non candidati, di cui uno effettivo ed uno supplente. Dei candidati singoli sarà elaborato uno specifico elenco alfabetico diviso per sezione. Il Presidente del seggio verifica le liste, assicurandosi che siano complete di soli candidati iscritti all'Albo, che essi siano precisamente individuabili, e che non vi siano duplicazioni di nominativi in più liste, e provvede ad affiggerle, unitamente all'elenco delle singole candidature, nelle bacheche predisposte nel seggio, od anche all'interno delle cabine elettorali, in condizioni paritetiche per collocazione, dimensioni ed evidenza grafica. Nel caso di omonimie tra candidati, accanto al nominativo sarà indicato il numero di iscrizione. Il Presidente apporterà, alle liste od all'elenco dei nominativi candidatisi singolarmente, le correzioni necessarie per garantire la mancanza di duplicazioni in più liste e la esatta individuazione del nominativo in caso di omonimie. Il Presidente, in apertura delle votazioni, ribadisce le modalità delle stesse, così come già indicate nella convocazione.

## **Art. 5 – Materiale del seggio elettorale e operazioni preliminari alla votazione**

Ogni seggio elettorale dispone del seguente materiale per le operazioni di voto:

- schede stampate predisposte per l'indicazione dei nominativi, con numero di righe corrispondente a quello dei Consiglieri da eleggere;
- urna elettorale;
- due copie dell'Albo a stampa;
- elenco dei candidati, suddiviso nelle sezioni A e B;
- registro elettorale con pagine numerate;
- registro dei verbali delle operazioni di voto;

# ordine degli ingegneri della provincia di bari

- penne a sfera, materiale di cancelleria e per la sigillatura dell'urna alla chiusura di ciascun turno di votazione;
- tavoli e sedie con postazioni di voto adeguate;
- armadio con serratura a chiave per la conservazione del materiale e dei registri elettorali durante gli orari di chiusura del seggio.

Preliminarmente alle operazioni di voto, il seggio deve verificare l'integrità dell'urna che viene chiusa e sigillata alla vista dei presenti. La sigillatura dell'urna vuota è eseguita dal presidente del seggio all'inizio della prima, della seconda e della terza votazione. Prima dell'ora stabilita per l'inizio delle operazioni di voto di ciascuna giornata o di ciascun turno di votazione i componenti del seggio si riuniscono per le seguenti operazioni preliminari:

- apertura del seggio e prelievo del materiale e dei registri elettorali dall'armadio o dal locale appositamente predisposto;
- vidimazione di un numero di schede presumibilmente sufficiente per l'intera votazione apponendovi una sigla; ove occorra, nel corso delle votazioni, il presidente di turno integra le schede vidimate, annotandone il numero nel registro elettorale;
- conteggio delle schede vidimate disponibili per la votazione e verifica del loro numero, in rapporto al numero degli elettori che hanno già votato e a quello delle schede annullate, risultanti dalle annotazioni riportate nel registro dei verbali, sottoscritte dai componenti del seggio nella precedente giornata o nel precedente turno di votazione;
- compilazione del registro dei verbali, nel quale sono riportati data ed ora d'inizio della votazione,
- cognomi, nomi e firme dei componenti del seggio in turno, nonché l'esito della verifica delle schede e quanto altro eventualmente rilevato in merito alla regolarità del materiale elettorale;
- sigillatura dell'urna elettorale al completamento delle operazioni di votazione.

Le operazioni di voto hanno inizio all'ora stabilita nel calendario delle votazioni per ciascuna giornata o per ciascun turno di votazione. Durante le operazioni di voto il riconoscimento dell'elettore è eseguito da uno dei componenti del seggio, che verifica la validità del documento d'identità, ove non conosca personalmente l'iscritto; quindi annota sul registro elettorale data, cognome, nome e numero d'iscrizione all'Albo dell'elettore e gli consegna la scheda per la votazione e una penna a sfera.

## Art.6 - Votazione

Il Presidente del seggio consegna a ciascun votante, previo riconoscimento, una scheda predisposta a stampa con quindici righe, con il timbro a secco dell'Ordine e la firma del Presidente. Ogni votante esprime il voto nel segreto della cabina assegnatagli e quindi deposita la scheda nell'urna. L'elettore dovrà esprimere sulla scheda per l'elezione del Consiglio i nominativi che potrà attingere liberamente dall'elenco delle candidature. Le schede per la votazione devono essere predisposte per ricevere 15 nominativi votabili, di cui quattordici iscritti alla sezione A ed uno iscritto alla sezione B. L'elettore compila la scheda in segreto, in una delle apposite postazioni di voto, scrivendo nome e cognome di uno o più candidati che intende votare e, in caso di omonimia, anche il numero d'iscrizione all'Albo. Dopo avere compilato la scheda, l'elettore la chiude e si presenta allo scrutatore, che ne verifica l'integrità e l'assenza di qualsiasi segno di riconoscimento esterno e l'annulla, ove la scheda presenti segni di deterioramento, scritte o qualsiasi altro segno di riconoscimento.

L'elettore può chiedere l'annullamento della scheda, ove sia incorso in errore nella compilazione. In caso di annullamento della scheda, all'elettore è consegnata una nuova scheda per la votazione. Dopo avere espresso il voto l'elettore depona la scheda nell'urna e, prima di allontanarsi dal seggio, firma il registro elettorale, a fianco dell'annotazione del proprio nome e cognome eseguita dallo scrutatore. Qualora l'elettore ometta o rifiuti di firmare il registro elettorale, almeno due scrutatori attestano che l'iscritto da loro riconosciuto ha votato. Uno dei due scrutatori appone infine un contrassegno a fianco del nominativo dell'iscritto che ha votato, su una copia dell'Albo a stampa.

## Art.7 - Organizzazione del seggio e dell'accesso

Durante le operazioni di voto nel locale sede del seggio possono sostare soltanto i componenti del seggio, i rappresentanti di lista ed i votanti, questi ultimi nel numero indicato dal Presidente. I componenti del seggio possono turnare la loro presenza, assicurando comunque la presenza di almeno 2 componenti più il Presidente o il Vice Presidente.

# ordine degli ingegneri della provincia di bari

Il rappresentante della lista di candidati, come previsto all'art.3, ha diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali, sedendo in prossimità del tavolo del seggio, ma sempre nel luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni. Il Presidente, uditi gli scrutatori può, con ordinanza motivata posta a verbale, fare allontanare il rappresentante di lista che, richiamato più volte, continui a turbare il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Nel caso l'accesso al seggio e/o gli arredi dello stesso non consentano il libero e segreto esercizio del diritto di voto a Collega portatore di impedimento fisico, il Presidente dispone perché il Collega possa votare nel modo più idoneo possibile anche con l'ausilio di un accompagnatore indicato dallo stesso.

Il seggio può decidere modalità specifiche di votazione per consentire a iscritti impediti per malattia di poter esprimere il proprio voto, dandone atto a verbale.

E' vietato depositare nel seggio, od in sua prossimità, o nelle cabine elettorali materiale propagandistico. E' vietato sottoporre ad azioni propagandistiche gli elettori che sono in attesa di votare fuori dal seggio, nella sede dell'Ordine e nell'edificio sede del seggio.

## **Art.8 – Chiusura delle operazioni di voto**

La chiusura delle operazioni della giornata o del turno di votazione avviene all'ora stabilita nel calendario delle votazioni. A tale ora un componente del seggio chiuderà la porta del locale, consentendo di far votare soltanto gli elettori presenti all'interno del seggio. Dopo la chiusura delle operazioni di voto i componenti del seggio eseguono le seguenti operazioni conclusive:

- sigillatura dell'urna elettorale con strisce di carta incollate e firmate sui lembi;
- conteggio delle schede vidimate disponibili per la votazione e verifica del loro numero, in rapporto al numero degli elettori che hanno già votato e a quello delle schede annullate;
- compilazione del registro dei verbali, nel quale sono riportati data ed ora di chiusura della votazione, nomi, cognomi e firme dei componenti del seggio in turno, numero complessivo di elettori che hanno già votato, eventuali schede annullate durante il turno di votazione, numero residuo di schede vidimate disponibili per la votazione e numero complessivo di schede annullate, nonché attestazione della regolarità dello svolgimento delle votazioni, o eventuali rilievi in merito;
- chiusura del materiale e dei registri elettorali nell'armadio con chiavi, che uno dei componenti del seggio consegnerà personalmente ad uno dei componenti del seggio del giorno o del turno di votazione successivi.

Il Presidente in turno del seggio comunica immediatamente al Presidente del Consiglio in carica eventuali irregolarità o violazioni disciplinari rilevate ed annotate nel registro dei verbali, all'inizio o alla chiusura delle operazioni di voto, per l'adozione dei provvedimenti del caso.

## **Art. 9 - Scrutinio**

La prima tornata di votazione termina alla chiusura delle operazioni di voto del secondo giorno di votazione, alla presenza del Presidente del seggio che dichiara chiusa la votazione. Se dal registro elettorale risulta raggiunto il quorum previsto dalla Legge, il Presidente del seggio esegue, con altri due componenti, la chiusura del seggio nei modi previsti dal precedente art. 8. Alle ore 09,00 del giorno successivo da avvio alle operazioni di scrutinio, assistito da almeno due scrutatori per tutta la durata di tale operazione.

Se il quorum non risulta invece raggiunto, il Presidente sigilla in un plico per l'archiviazione le schede votate e convoca la seconda votazione per il giorno feriale successivo, dandone immediata comunicazione agli iscritti tramite pubblicazione nel sito web dell'Ordine. E' a cura dei colleghi informarsi sulla continuazione della procedura elettorale, che sarà tempestivamente pubblicata sul sito web dell'Ordine. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione. La seconda votazione termina alla chiusura delle operazioni di voto dell'ultimo giorno o dell'ultimo turno di apertura del seggio stabilito nel calendario dell'elezione. Le operazioni conclusive si svolgono con le stesse modalità seguite per la prima votazione. La terza votazione termina alla chiusura delle operazioni di voto dell'ultimo giorno o dell'ultimo turno di apertura del seggio stabilito nel calendario dell'elezione alla presenza del presidente del seggio, che dichiara chiusa la votazione. Il presidente chiude quindi il seggio con le modalità previste dal precedente art. 8 e dà inizio allo scrutinio alle ore 09,00 del giorno successivo, assistito da almeno due scrutatori per tutta la durata di tale operazione.

# ordine degli ingegneri della provincia di bari

I rappresentanti di lista possono richiedere ed ottenere dal Presidente del seggio, al termine di ciascuna votazione, copia del registro elettorale con l'indicazione dei colleghi che hanno votato.

## **Art. 10 - Validità delle schede**

Si considera valida la scheda nella quale l'elettore ha scritto, con penna a sfera, nome e cognome di uno o più candidati, fino alla concorrenza del numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna sezione dell'Albo. Ove la scheda contenga un numero di nomi e cognomi di candidati inferiore o superiore a quello dei rappresentanti da eleggere per ciascuna sezione dell'Albo, oppure nominativi diversi da quelli dei candidati, ovvero ancora nominativi incompleti, la scheda è considerata valida. In tali casi i voti sono attribuiti ai soli candidati indicati dall'elettore, nell'ordine, a partire dalla prima riga prestampata della scheda, fino alla concorrenza del numero di Consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'Albo. I nominativi dei candidati indicati in esubero per ciascuna delle due Sezioni dell'Albo o di non candidati o i nominativi incompleti sono considerati come non apposti. In caso di omonimie tra i candidati, non sono attribuiti i voti espressi in assenza del numero d'iscrizione all'Albo che distingue il candidato dal candidato omonimo.

Non si considera valida la scheda nella quale l'elettore abbia scritto:

- con matita o qualsiasi altro mezzo di scrittura, diverso dalla penna a sfera in dotazione al seggio;
- parole, frasi o segni grafici di qualsiasi tipo, diversi da nomi e cognomi;
- la propria firma.

Non si considerano valide le schede contenenti cancellature eseguite a penna o in qualsiasi altro modo. Sono comunque valide le preferenze che consentono di individuare univocamente il voto espresso dall'elettore se esse sono riferite a colleghi compresi nell'elenco delle candidature, in particolare se inseriti in una delle liste presentate.

## **Art.11 - Operazioni di scrutinio e proclamazione degli esiti delle votazioni**

Chiusa le operazioni di voto, il Presidente verifica preliminarmente se sia stato raggiunto il quorum dei votanti richiesto e, in caso positivo, dispone per lo scrutinio, informando i presenti dell'avvio dello stesso per il giorno feriale immediatamente successivo alle ore 9,00.

Effettuato lo scrutinio dei voti, il Presidente con l'ausilio dei componenti il seggio, formula gli elenchi dei votati divisi nelle due sezioni e secondo il numero decrescente dei voti e dichiara eletti i candidati che risultano avere avuto il maggiore numero di voti sulla scorta del Regolamento elettorale.

## **Art.12 - Proclamazione dei risultati**

Al termine dello scrutinio il presidente del seggio centrale proclama il risultato e ne dà immediata comunicazione:

- al Ministero della Giustizia;
- al Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- al Presidente dell'Ordine in carica.

Successivamente il presidente del seggio centrale, assistito da almeno due scrutatori, sigilla in un plico le schede valide e in plichi distinti le schede annullate durante la votazione, le schede nulle e quelle inutilizzate. Consegna quindi al Presidente del Consiglio in carica i plichi con le schede, i registri e tutto il restante materiale elettorale ricevuto per lo svolgimento dell'elezione e cessa dalle proprie funzioni, insieme a tutti i componenti del seggio.

Il Presidente del Consiglio in carica provvede quindi alla comunicazione dei risultati dell'elezione a tutti gli iscritti e agli Enti locali e nazionali destinatari d'obbligo della comunicazione o comunque interessati.

## **Art.13 - Pubblicazione ed entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo l'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine ed è diffuso mediante pubblicazione nel sito web, nella bacheca e presso i seggi.

## **Art.14 - Norma deontologica**

L'inosservanza delle regole di corretto comportamento in relazione al presente regolamento costituisce infrazione al Codice deontologico.

# **ordine degli ingegneri della provincia di bari**

## **INDICE**

- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 - Indizione delle elezioni, calendario e formazione dei seggi
- Art. 3 - Elettorato attivo e passivo - Candidature
- Art. 4 - Procedure precedenti le votazioni e nomina dei rappresentanti di lista
- Art. 5 - Materiale del seggio elettorale e operazioni preliminari alla votazione
- Art. 6 - Votazione
- Art. 7 - Organizzazione del seggio e dell'accesso
- Art. 8 - Chiusura delle operazioni di voto
- Art. 9 - Scrutinio
- Art. 10 - Validità delle schede
- Art. 11 - Operazioni di scrutinio e proclamazione degli esiti delle votazioni
- Art. 12 - Proclamazione dei risultati
- Art. 13 - Pubblicazione ed entrata in vigore
- Art. 14 - Norma deontologica

## **ALLEGATI**

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 169

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.

# ordine degli ingegneri della provincia di bari

## DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 169

### *Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.*

Publicato nella Gazz. Uff. 26 agosto 2005, n. 198.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto comma, 117, secondo comma, lettera g), e 117, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto l'articolo 1-*septies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

Sentiti gli ordini professionali interessati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 18 aprile 2005 e del 13 giugno 2005;

Ritenuto di non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato, contenuta nel parere del 13 giugno 2005, relativa alla mancata previsione del voto per corrispondenza per i consigli provinciali, in quanto attraverso il sistema elettorale si intende favorire la partecipazione personale degli iscritti alle elezioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana il seguente regolamento:

#### **1. Ambito di applicazione.**

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri.

#### **2. Composizione dei consigli territoriali.**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:

a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;

b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;

c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;

d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, che è parte integrante del presente regolamento.

3. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.

4. I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

5. Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.

# ordine degli ingegneri della provincia di bari

## 3. Elezione dei consigli territoriali.

1. L'elezione del consiglio dell'ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

5. In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti.

Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.

6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.

7. È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilità del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il *quorum* costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il *quorum*, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del *quorum* della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.

8. Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.

9. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell'urna.

12. Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il *quorum*, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il

# ordine degli ingegneri della provincia di bari

giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del *quorum* della successiva votazione.

14. Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.

15. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.

16. Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.

17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.

19. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

## **4. Presidente del consiglio dell'ordine territoriale.**

1. Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che è rieleggibile.

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.

## **5. Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine.**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui all'articolo 1 è costituito da quindici componenti, che restano in carica cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto dalla sezione 4 della tabella di cui all'Allegato 1 del presente regolamento. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

2. I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini territoriali, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

3. Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del consiglio territoriale sono incompatibili. L'opzione per una delle due cariche è esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza di opzione l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio nazionale.

4. Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

5. All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine territoriale. A tale fine è convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, i quindici candidati che intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del comma 6, per ciascuna sezione dell'albo. Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici trascritti nella scheda. La scheda è immediatamente trasmessa per telefax al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.

6. Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale, che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno stabilito nell'avviso di convocazione dal Ministero della giustizia, ove è altresì stabilito il giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione.

# ordine degli ingegneri della provincia di bari

7. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A ciascun iscritto è eleggibile.

8. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

9. Alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive da svolgersi ai sensi del presente regolamento.

10. Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un presidente tra gli iscritti nella sezione A dell'albo.

11. Al presidente del consiglio nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.

## **6. Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale degli attuari.**

1. Il consiglio dell'ordine degli attuari è formato da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dell'albo pari a:

a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;

b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera i cento ma non cinquecento;

c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera i cinquecento ma non millecinquecento;

d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

2. Il consiglio dell'ordine è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 3, che è parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.

3. Il consiglio nazionale è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 4, che è parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.

## **7. Consiglio nazionale dei geologi.**

1. Il consiglio nazionale dell'ordine dei geologi si compone di quindici membri eletti dagli iscritti all'albo. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3. I tempi della seconda e terza convocazione di cui all'articolo 3, comma 15, sono ridotti alla metà.

2. Il consiglio nazionale è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 5, che è parte integrante del presente regolamento.

## **8. Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei biologi.**

1. Il consiglio dell'ordine dei biologi ed il consiglio nazionale dei biologi si compongono, rispettivamente, di nove e di quindici membri, eletti in collegio unico nazionale dagli iscritti all'albo dell'ordine.

2. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3.

3. I consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 6, che è parte integrante del presente regolamento.

## **9. Procedimenti disciplinari.**

1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per l'istruttoria, il consiglio, ove competente in materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell'esercizio di tale funzione esso è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento.

2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica.

3. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.

4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.

# ordine degli ingegneri della provincia di bari

## 10. Abrogazioni.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano agli ordini di cui all'articolo 1 le seguenti disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382:

articolo 1, comma primo, secondo periodo; articolo 2, commi primo, secondo, limitatamente ai periodi secondo e terzo, e comma terzo; articolo 3; articolo 4; articolo 5; articolo 10, commi primo, dalle parole «e sono» fino alla parola «professione», e secondo; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 10, commi primo e secondo; articolo 14, comma terzo; articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; articolo 23, comma primo, dalle parole «ed è» alla parola «anni», commi secondo e terzo; articolo 27, commi primo, secondo, terzo e quarto; articolo 28; articolo 48, comma secondo, dalle parole «; in caso» alla parola «incolpato», della legge 7 gennaio 1976, n. 3;

b) articolo 5; l'articolo 6, comma primo, dalla parola «effettivi» alla parola «due», commi secondo e terzo;

articolo 7, commi primo e terzo; articolo 8; articolo 9, commi primo, secondo e terzo; articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350;

c) articolo 14; articolo 27, comma primo, dalle parole «alla elezione» alle parole «centrale ed», del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;

d) articolo 2, commi 1 e 2; articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; l'articolo 5; articolo 12, comma 1, dalla parola «, dura» alla parola «consecutive»; articolo 13, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole «, a maggioranza assoluta,» e «quindici», e comma 2, del D.M. 11 ottobre 1994, n. 615 del Ministro di grazia e giustizia;

e) articolo 19, comma primo, dalle parole «, il quale è composto» fino alla parola «categoria», commi secondo e terzo, della legge 9 febbraio 1942, n. 194;

f) articolo 16, comma primo, dalle parole «ed è composto» alla parola «insediamento»; articolo 21, comma primo, dalle parole «ed è costituito» alla parola «seguenti»; articolo 30, comma terzo; articolo 31;

articolo 33; articolo 34; articolo 35, commi primo e secondo; articolo 39, comma sesto, della legge 24 maggio 1967, n. 396;

g) articolo 1, commi primo, dalle parole «ed è composto» alla parola «membri», e quarto; articolo 2, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; articolo quarto, commi primo e secondo; articolo 5, commi quinto e sesto; articolo 6, commi primo, secondo e terzo; articolo 10, commi settimo e ottavo, della legge 25 luglio 1966, n. 616;

h) articolo 2, commi 1, dalle parole «, che è composto» alla parola «superiore», e 2; articolo 4, comma 2, dalla parola «Ove» alla parola «incolpato.», della legge 12 novembre 1990, n. 339.

## 11. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

